

Formazione: le prestazioni del Fondo cantonale

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale ha deciso recentemente di mantenere invariata per il 2012 l'aliquota di prelievo a carico delle aziende private e degli enti pubblici, ossia allo 0.9 per mille della massa salariale soggetta all'AVS. Ricordiamo che le risorse raccolte sono destinate a essere ridistribuite con prestazioni obbligatorie e facoltative del fondo a sostegno di iniziative di formazione di base, superiore e continua di cui possono beneficiare tutte le aziende e i loro collaboratori. Come è possibile beneficiarne? Con **Ingrid Furger**, amministratrice del Fondo, vogliamo capire meglio **come un'impresa, i suoi apprendisti o i suoi collaboratori potrebbero usufruire delle prestazioni del Fondo.**

«Dal 1° gennaio 2010 ad oggi sono state erogate prestazioni obbligatorie per 14.56 milioni di franchi e prestazioni facoltative per 1.02 milioni. Le prestazioni obbligatorie, riservate alla formazione professionale di base, sono volte a sostenere, direttamente e indirettamente (attraverso le associazioni professionali), le aziende formatrici, sgravandole da una serie di oneri finanziari. Sono infatti assunte obbligatoriamente dal Fondo le spese dei corsi interaziendali che non sono coperte dai sussidi cantonali e federali, i costi del materiale d'esame di fine tirocinio e, al 50%, le spese di trasferta degli apprendisti dall'azienda a scuola. Le risorse accumulate dal Fondo sono pure a disposizione per ogni altra misura nell'ambito della forma-

zione professionale di base, superiore e continua, a beneficio di tutte le aziende ticinesi. Durante questo primo biennio, la commissione tripartita ha agito con prudenza nel concedere prestazioni facoltative ma dando un segnale di apertura verso iniziative professionalizzanti - i corsi per la formazione professionale superiore e per il recupero di certificazione in base all'art. 33 LFPr - ed escludendo per il momento la formazione continua di carattere generale. Per esempio, vengono finanziati i centri di formazione (inter)aziendali, dove gli apprendisti di alcune grosse aziende svolgono attività di carattere prettamente formativo, separatamente dall'attività produttiva. In questi centri si svolgono anche i corsi interaziendali che normalmente si tengono nei centri delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML) e che sono interamente finanziati dalla Confederazione, dal Cantone e dal Fondo.»

Sottoponiamo a Ingrid Furger qualche esempio pratico. **Nell'azienda A il collaboratore XY vorrebbe frequentare il corso preparatorio per gli esami federali. Quali prestazioni potrebbe assicurare il Fondo? E chi deve farne richiesta?** «Generalmente il finanziamento del Fondo è indirizzato agli operatori della formazione. Le aziende e i dipendenti beneficiano di una maggiore offerta formativa e, eventualmente, di un contenimento delle tasse di frequenza.»

L'azienda B constata che il collaboratore HW possiede competenze pratiche ma non ha completato la

formazione di base. Vorrebbe incoraggiarlo a un recupero di certificazione. Chi può richiedere una prestazione al fondo? L'azienda o il singolo? «Anche in questo caso viene finanziato l'organizzatore dei corsi. Dal 2013 sarà inoltre riconosciuto un rimborso parziale delle tasse di frequenza ai candidati che supereranno l'esame di fine tirocinio.»

Una prestazione particolare che riguarda la formazione di base?

«Sono finanziate le spese di trasferta degli apprendisti che assolvono una parte del loro tirocinio in un altro cantone, nell'ambito di interscambi tra aziende.»

Come saperne di più e come presentare le richieste?

«Le aziende possono rivolgersi al Fondo (decs-fcfc@ti.ch, 091 815 60 26) per ottenere il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblici in seconda classe. Il contributo massimo non può superare il valore di un Abbonamento generale FFS. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito internet www.fondocantonale.ch, Sportello.»

(red.)

Sul Fondo cantonale per la formazione professionale: manuale 1.7.3.2
Sulla formazione professionale di base: manuale 1.7

Sulla formazione professionale superiore: 1.7.1.3

Sulla formazione di base per adulti: 1.7.1.1

PRATICAMENTE

Adeguamenti 2013

Nella previdenza professionale obbligatoria, la soglia d'entrata passerà da 20'880 a 21'060 franchi;

la deduzione di coordinamento salirà da 24'360 a 24'570 franchi.

Il contributo minimo AVS/A/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa passerà da 475 a 480 franchi l'anno, il contributo minimo per l'AVS/AI facoltativa da 904 a 914.

Ordinanza sulle partecipazioni

Il prossimo 1° gennaio 2013 entrerà in vigore l'ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore (OParC). Essa precisa gli obblighi del datore di lavoro, a complemento della Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni, indicando, in particolare, i requisiti da osservare per le attestazioni, contenuto e forma: numero di azioni acquisite, durata di eventuali periodi d'attesa, valore imponibile delle azioni e vantaggio complessivo valutabile in denaro.

Occupazione/disoccupazione

Secondo le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), tra il secondo trimestre 2011 e il secondo trimestre 2012 il numero di occupati è aumentato dello 0,9% mentre è diminuito leggermente (-0,2%) nell'Unione europea (UE). Nello stesso periodo, il tasso di disoccupati secondo la definizione dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) è aumentato leggermente in Svizzera, passando dal 3,6 al 3,7%, mentre nell'UE è progredito dal 9,4 al 10,2%.